

CODICE AFFIDAMENTO SFI023AD24

CIG: B1EF2EA3B3

NUMERO ACCORDO QUADRO:



Disciplinare di gara

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PRODUZIONE, PERSONALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI CARTACEE

TRA

ACI Informatica S.p.A. con sede in Roma, via Fiume delle Perle, 24 Codice Fiscale 00405030586 e Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Approvvigionamenti e Logistica Ing. Stefano Carosi (di seguito per brevità ACI Informatica), autorizzato al presente atto giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 30 marzo 2023, Repertorio n. 15160, Raccolta n. 10667,

- Stazione Appaltante -

E

l'impresa Imbalplast S.r.l., con sede legale in Teverola (CE), Via Consortile Zona Ind.le A.S.I. C.a.p.81030, capitale sociale €, iscritta nel Registro delle Imprese di Caserta Codice fiscale n.° 05712370633, partita IVA 01452051210, rappresentata dain qualità di.....

- Appaltatore -

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore (nel prosieguo, unitamente denominati "Parti")

PREMESSO CHE

- A.** in data 29.11.2022 ACI Informatica ha stipulato apposita convenzione con Trentino Riscossioni S.p.A. al fine di procedere all'aggregazione delle due stazioni appaltanti, per l'identificazione di un operatore economico congiunto cui affidare l'incarico di stampare le comunicazioni relative alla tassa automobilistica per entrambe le parti;

- B.** ai sensi della predetta convenzione ACI Informatica ha l'obbligo di curare, nell'interesse comune di entrambe, la procedura di affidamento di un accordo quadro che potrà essere poi attivato con separati contratti attuativi da entrambe le società, i.e. ACI Informatica S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A.; In relazione a quanto riportato ai precedenti punti, ACI Informatica S.p.A. ha approvato con disposizione a firma del Vice Direttore Generale Governance di ACI Informatica del 20/12/2022, l'affidamento del presente Accordo Quadro che è finalizzato alla definizione della disciplina operativa e contrattuale relativa al servizio di produzione, personalizzazione, allestimento e postalizzazione comunicazioni cartacee, da destinare ad ACI Informatica S.p.A. e/o a Trentino Riscossioni S.p.A. (d'ora in poi Committenti) il cui importo complessivo è pari ad € Euro al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- C.** che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Alessandro Marinangeli;
- D.** che il Responsabile dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro è la Sig.ra Barbara Massucci;
- E.** tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

Tutto ciò premesso, tra le Parti sopra costituite si conviene quanto segue:

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE. ALLEGATI. NORME REGOLATRICI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

L'esecuzione dell'Accordo Quadro è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i documenti che fanno parte del Contratto stesso ai sensi del successivo art. 3, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Codice Civile, e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ACI Informatica, ai sensi della normativa e prassi vigente, provvederà a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Accordo Quadro.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina operativa e normativa per l'affidamento del servizio di produzione, personalizzazione, allestimento e postalizzazione comunicazioni cartacee pertanto non è fonte di alcuna obbligazione

delle Committenti nei confronti dell'Appaltatore che sorgerà solo a seguito della stipula dei Contratti attuativo.

I servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere prestati a seguito della sottoscrizione del/i Contratto/i Attuativo/i con ACI Informatica S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A. (nel seguito Committenti), con le modalità stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico, pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ACI Informatica nei confronti dell'Appaltatore che sorgerà solo a seguito della stipula del Contratto attuativo.

ACI Informatica, ai sensi del D.Lgs. n. 36/20023, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Accordo Quadro che regola l'esecuzione del sopra citato servizio, per un periodo di 18 mesi, secondo quanto meglio precisato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto di Servizi - Parte Generale ed al Capitolato Tecnico *sub* lett. "...".

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente e con particolare riferimento a quella di settore indicata al precedente art.1, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati, in particolare del Capitolato Speciale di Appalto di Servizi Parte Generale e del Capitolato Tecnico.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Committente, entro il periodo di validità ed il tetto di importo dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Committente non affiderà i Contratti Attuativi.

Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'ACI Informatica, ma unicamente l'obbligo di applicare al/futuro/i Contratto/i Attuativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- a. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi Parte Generale, allegato al presente atto sotto la lettera "___"

- b. Capitolato Tecnico, allegato al presente atto sotto la lettera “ ___”
- c. Garanzia definitiva – ai sensi dell’art.117 del D.Lgs. n.36/2023 - prodotta dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Accordo Quadro, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell’art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
- d. Polizza assicurativa allegata al presente atto sotto la lettera ____;
- e. Schema di Contratto Attuativo, allegato al presente atto sotto la lettera “ ___”;
- f. Nomina a Subresponsabile del trattamento dati

L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell’Accordo Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Servizi – Parte Generale ed al Capitolato Tecnico.

ART. 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L’importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., è pari ad €, comprensivo di € 0,00 per oneri della sicurezza.

I servizi prestati dall’Appaltatore sono imponibili IVA con applicazione dell’aliquota di legge.

I servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo sopra indicato e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto tramite la sottoscrizione di apposito Contratto Attuativo.

I prezzi unitari che saranno corrisposti per i Servizi/attività oggetto del presente Accordo Quadro sono espressi in Euro, omnicomprensivi, come riportato nell’Allegato C. Al fine della valorizzazione del singolo Contratto attuativo, il relativo Responsabile esecuzione procederà, per ciascuna voce di prezzo, a calcolare il corrispettivo totale applicando la seguente formula:

$$CTOT = \sum [Qi \cdot Pi]$$

CTOT = corrispettivo totale del Contratto Attuativo

Dove

Qi= quantità del prodotto i-esimo richiesto

Pi = Prezzo unitario del prodotto i-esimo richiesto

ACI Informatica S.p.A., ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 36/2023, applicherà la formula di revisione prezzi, in aumento se a farne richiesta è l'operatore economico o in diminuzione se a farne richiesta è la stazione appaltante, calcolata sugli indici ISTAT indicati nel comma 3 dell'art 60 del D.Lgs. n. 36/2023, come di seguito riportata:

qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'appalto, l'indice ISTAT riporti una variazione percentuale superiore al 5% rispetto al valore del medesimo indice nel mese di stipula del contratto, i prezzi unitari saranno adeguati in misura pari al 80% della variazione riportata a partire dal mese successivo a quello di rilevazione.

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE

Rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Accordo Quadro, le prestazioni afferenti all'esecuzione di quanto proposto in sede di offerta.

ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata del presente Accordo Quadro è fissata in 18 mesi decorrenti dalla data di stipula.

I singoli contratti attuativi, stipulati da parte dei Committenti, possono avere una durata minima di 3 mesi e massima di 18 mesi decorrente dalla data di inizio di erogazione dei servizi purché la loro durata non ecceda di più di 18 mesi la durata dell'Accordo Quadro.

Ogni contratto attuativo può essere stipulato sino alla data di scadenza dell'Accordo quadro.

L'Accordo quadro, resta, tuttavia, valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti attuativi per tutta la durata degli stessi.

ART. 7 CONTRATTI ATTUATIVI

Per ciascun contratto attuativo, la Committente indicherà almeno:

- l'importo dei servizi richiesti con le specifiche prestazioni e gli importi complessivi, calcolati come riportato all'articolo 4;
- il Responsabile del Progetto (RUP) del singolo Contratto Attuativo;

- il Responsabile dell'Esecuzione (RE) del singolo Contratto Attuativo ove diverso dal RUP;

I singoli Contratti Attuativi saranno stipulati ai prezzi riportati nell'Allegato "Offerta Economica".

Alla stipula del primo contratto attuativo l'appaltatore procederà, alla sottoscrizione della nomina a Sub-Responsabile del trattamento dati.

ART. 8 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

8 a) Termini di pagamento

Il pagamento avverrà con cadenza mensile posticipata, a cura di ciascun Committente, previa fatturazione sulla base dei servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento con riferimento ai singoli Contratti Attuativi.

8 b) Tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso, di cui al seguente codice IBAN:, esonerando ACI da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 21 e 125 del D.Lgs. 36/2023 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:

a) Sig. - nato a.....il .././....., c.f.;

b) Sig. - nato a.....il .././....., c.f.;

c)

ART. 9 RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto l'Ing./il Dott./Sig., nato a (.....) il giorno (C.F.:

ART. 10 PENALI

Qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste, la Committente applicherà all'impresa le penali così determinate e quantificate:

1. per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di postalizzazione (applicabile sia per ACI Informatica che per Trentino Riscossioni SpA), così come previsto al paragrafo 7 numero 1 del Capitolato Tecnico (o miglior valore offerto in sede di gara ovvero entro 6gg lavorativi), sarà applicata a carico dell'Impresa una penale del 1 per mille una penale del 1‰ (uno per mille) del valore dell'Accordo Quadro;

2. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella rilevazione dell'anomalia nei flussi trasmessi, così come previsto al paragrafo 7 numero 2 del Capitolato Tecnico, sarà applicata a carico dell'Impresa una penale di € 20,00;

3. per errori e/o mancanza, anche parziale, dei dati di personalizzazione delle comunicazioni o per errori che producono incongruenze tra i dati delle comunicazioni, così come previsto al paragrafo 7 numero 3 del Capitolato Tecnico, è posta a carico dell'Appaltatore una penale di importo pari al 10% del valore del singolo lotto di stampa. Inoltre l'Impresa dovrà rieseguire a propria cura e spese le lavorazioni errate;

4. per ogni prova di stampa non conforme al campione standard verrà applicata una penale del 1 per mille del valore del lotto da spedire;

5. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle prove di stampa, dall'invio del nuovo layout da parte di ACI Informatica così come previsto al paragrafo 7 numeri 4, 4bis, 5 del Capitolato Tecnico (ovvero entro 2gg lavorativi per lettere e buste, entro 2gg lavorativi per lettere e buste Invita Revisione, entro 1gg lavorativo per le card autoimbustanti), sarà applicata a carico dell'Impresa una penale di € 10,00;

6. per ogni giorno lavorativo di ritardo nei tempi di postalizzazione dall'" ok visto si stampi" così come previsto al paragrafo 7 numeri 7, 7bis e 7 ter del Capitolato Tecnico (ovvero entro 3gg lavorativi per le lettere stampate, entro 1gg lavorativo per le card autoimbustanti, entro 3gg lavorativi per le Buste Invita Revisione), sarà applicata a carico dell'Impresa una penale del 1 per mille del valore del lotto da spedire;

7. per ogni giorno lavorativo di ritardo nei tempi di trasmissione alla Stazione Appaltante di riferimento delle distinte di Consegna al Recapitista, timbrate e firmate dal Recapitista sarà applicata a carico dell'Impresa una penale del 1 per mille del valore del lotto da spedire;

8. per ogni giorno di ritardo nei tempi di completamento della campionatura del mailing così come previsto al paragrafo 7, numero 9 del Capitolato Tecnico (ovvero entro 1gg lavorativo) sarà applicata a carico dell'Impresa una penale del 1 per mille del valore del lotto da spedire;

9. per ogni giorno di ritardo nei tempi di completamento per eventuali rilavorazioni nella bozza/ campionatura necessarie per correggere errori così come previsto al paragrafo 7, numero 10 Capitolato Tecnico (ovvero entro 1gg lavorativo) sarà applicata a carico dell'Impresa una penale del 1 per mille del valore del lotto da spedire.

Oltre al punto 1. sopra citato, si applicano le seguenti penali per le attività di competenza di Trentino Riscossioni S.p.A.:

10. per ogni giorno lavorativo di ritardo dei tempi di consegna della bozza di prova di stampa e imbustamento dal momento di acquisizione della richiesta di lavorazione inviata dalla Committente così come previsto nei livelli di servizio dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista.

11. per ogni giorno lavorativo di ritardo dei tempi di consegna della bozza di prova di stampa e imbustamento aggiornata sulla base di eventuali modifiche richieste dalla Committente o sulla base di eventuali errori commessi dal Fornitore come previsto nei livelli di servizio dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico, sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista.

12. per ogni giorno lavorativo di ritardo dei tempi di completamento della campionatura dalla data di invio della comunicazione di stampa e dei relativi dati di composizione o documenti da parte della Committente così come previsto nei livelli di servizio dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista.

13. per ogni giorno lavorativo di ritardo dei tempi di esecuzione di eventuali modifiche al layout di stampa (campionatura) richieste dalla Committente e/o per errori imputabili al Consolidatore, dalla data di richiesta di modifica al Consolidatore, così come previsto nei livelli di servizio dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico, sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista.

14. per ogni giorno lavorativo di ritardo dei tempi di stampa e imbustamento dalla data di approvazione definitiva delle prove di stampa e imbustamento da parte della Committente, così come previsto nei livelli di servizio dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico, sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista.

15. per ogni giorno lavorativo di ritardo dei tempi di conferimento delle comunicazioni dal Consolidatore al Recapitista, a partire dal giorno lavorativo di completamento della fase di stampa e imbustamento, così come previsto nei livelli di servizio dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico, sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista.

16. per ogni non conformità delle specifiche tecniche di stampa in linea con quanto previsto al punto 2.1 dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista.

17. per ogni giorno lavorativo di ritardo del tempo di rilevazione anomalia nei flussi trasmessi: tempo massimo concesso al Consolidatore dal momento di presa in carico di un documento al momento di effettiva notifica alla Stazione Appaltante di una eventuale anomalia, così come previsto nei livelli di servizio dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico, sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista

18. per giorno di lavorativo di ritardo nella trasmissione alla Stazione Appaltante delle Distinte di Consegna al Recapitista, timbrate e firmate dal Recapitista, così come previsto nei livelli di servizio dell'Allegato 4 al Capitolato tecnico, sarà applicata una penale del 1‰ (uno per mille) del valore del lotto che sarà consegnato al Recapitista.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data dalla compagnia, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la *sub* lett. "...".

ART. 12 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'appalto avente validità dalla data di stipula del Contratto e per tutta la durata dello stesso.

La predetta copertura è costituita mediante Polizza Rct n.° ..., emessa in data ... dalla Compagnia ... – con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la *sub* lett. "..."- per una somma assicurata pari all'ammontare dell'accordo quadro) e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di € ...

ART. 13 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Resta fermo quanto previsto nell'art. 5.1 del CSA Servizi Semplificato.

ART. 14 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recederà dal presente Accordo Quadro qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.

ART. 15 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC _____ dell'ACI Informatica e all'indirizzo PEC _____ dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara che l'indirizzo PEC comunicato corrisponde al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di Roma.

ART. 17 SPESE DELL' ACCORDO QUADRO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente Accordo Quadro e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d'appalto; elenco prezzi unitari; cronoprogramma) sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo di euro 40 secondo quanto indicato nell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente Contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all'imposta di registro.

Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico

dell'Appaltatore e vengono assolte direttamente da quest'ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, cui l'Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza ad ACI Informatica S.p.A.

Limitatamente all'imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà assolta da ACI Informatica S.p.A. addebitando il relativo importo all'Appaltatore a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo.

Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

ART. 18 FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Accordo Quadro sarà stipulato con scrittura privata e sottoscritto con firma digitale anche ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

L'APPALTATORE

ACI INFORMATICA

.....

.....

Allegati:

- A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi – Parte Generale V 1.0
- B) Capitolato Tecnico
- C) Offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara
- D) Garanzia definitiva
- E) Polizza Assicurativa
- F) Schema di Contratto Attuativo